



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 299/2021 promossa da:

CONDOMINIO PIAZZA BORGO 10, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Mario Mozzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Pantalini n. 7, presso lo studio del suddetto difensore;

RICORRENTE

contro

COMUNE DI PIACENZA, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Elena Vezzulli, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 2, presso la sede comunale.

RESISTENTE

Il Giudice, dott. Maddalena Ghisolfi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.03.2021;

letti gli atti e sentite le parti;

Considerato che con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 09.02.2021, il Condominio "Piazza Borgo 10", in persona dell'Amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, geom. Alberto Mazzoni, ha citato in giudizio il Comune di Piacenza chiedendo che a quest'ultimo fosse ordinato di intervenire per eliminare il cattivo stato manutentivo in cui versava il rivo/fognatura di sua proprietà ed ogni tipo di pregiudizio subito e subendo.

Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che:

- l'immobile condominiale, sito in Piacenza, si sviluppava in profondità sino a via Castello, articolandosi in due corpi di fabbrica distinti, aventi entrambi affaccio sul cortile comune;
- nel mese di novembre 2020, nelle cantine dell'edificio prospiciente Piazza Borgo, collocate al piano interrato, si verificavano degli allagamenti e, a seguito di opportuni accertamenti, si scopriva l'esistenza di un rivo/fognatura, che passava nel sottosuolo del cortile condominiale,
- si trattava, invero, di un rivo di proprietà comunale, proveniente da via Garibaldi e proseguito verso l'Ospedale Civile di via Taverna, le cui pareti di mattoni in laterizio erano interessate da cedimenti strutturali e varie fessurazioni, dalle quali fuoriuscivano le acque contenute, comprese quelle fognarie;

- nelle more dell'intervento dell'Ente Pubblico, debitamente allertato della situazione, l'Amministratore incaricava una ditta specializzata di eseguire i lavori indifferibili per garantire la messa in sicurezza e la salubrità degli ambienti condominiali, la quale emetteva note pro-forma n. 188 del 22.10.2020, n. 238 del 27.11.2020 e n. 1 del 05.01.2021, per un totale di € 8.680,00;

- nella relazione tecnica redatta dall'arch. Emilio Tirelli, datata 21.01.2021, si attestava che: *“le perdite e/o infiltrazioni di acqua, che si intensificano in occasione di precipitazioni meteorologiche, derivino con ogni probabilità da problemi analoghi del rivo comunale nel tratto presente nel sottosuolo delle proprietà confinanti – sia a valle sia a monte – di quella del ricorrente condomino”* e che, pertanto, *“non potendo intervenire sulla proprietà altrui, si segnala l'urgenza di un intervento organico e coordinato da parte dell'Autorità Comunale in qualità di ente proprietario del rivo”*;

- invero, il cattivo stato manutentivo del rivo interessava anche tratti che scorrevano nel sottosuolo di altri fabbricati dove, probabilmente, si erano verificati cedimenti e/o crolli di materiale, con formazioni di macerie e/ ristagni, che ostacolavano il normale scorrimento delle acque e provocavano la loro esondazione;

- tale situazione, ancora non risolta, impediva la fruizione delle cantine, ancora allagate, e determinava situazioni di potenziale rischio igienico-sanitario, data la insalubrità del rivo/fogna a cielo aperto e la presenza incontrollata di topi.

Osservato che il Giudice, ritenuti insussistenti i requisiti per provvedere *inaudita altera parte*, specie considerando che *“la decisione sul ricorso richiede una trattazione approfondita, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, e, comunque, la convocazione delle stesse non è in grado di pregiudicare la futura esecuzione del provvedimento eventualmente favorevole”*, fissava l'udienza di discussione, dando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte;

Considerato che, ritualmente citato, con memoria depositata in data 07.03.2021, si costituiva in giudizio il Comune di Piacenza, in persona del Sindaco *pro tempore*, istando per l'integrale rigetto del ricorso. Lo stesso, in particolare, deduceva che:

- data la esiguità della sezione del condotto *de quo*, lo stesso non poteva qualificarsi quale “rivo”, ma doveva essere considerato un condotto acquifero di natura privata, con il compito di raccogliere le acque reflue dei corpi di fabbrica condominiali, cui, peraltro, erano stati collegati ulteriori scarichi, senza tenere conto della sua portata idrica;

- gli oneri di gestione e manutenzione delle fognature cittadine non erano in capo all'Ente Comunale, bensì alla società Ireti s.p.a., con la quale era stata stipulata una convenzione.

Ritenuto che le domande svolte dal ricorrente siano inammissibili in quanto affette da insuperabile ed assorbente carenza di strumentalità.

In via generale, occorre premettere che, nel caso di procedimenti anticipatori, il *periculum* si identifica in una lesione irreversibile del diritto da tutelare, che verrebbe irrimediabilmente compromesso, in caso di mancata anticipazione della sua soddisfazione rispetto al momento dell'emissione della sentenza che definisce il giudizio.

La riforma, attuata con la legge n. 80/2005, elimina la necessità di instaurare un successivo giudizio di merito nel caso di provvedimenti di natura anticipatoria e risponde ad evidenti esigenze di economia processuale, lasciando, in definitiva, al destinatario del provvedimento cautelare, la contestazione del diritto tutelato in tale sede nelle forme di un giudizio a cognizione ordinaria. In tal modo si evita a chi abbia ottenuto, in sede cautelare, un provvedimento anticipatorio, con il quale viene data immediata realizzazione al proprio diritto, di dover procedere ad instaurare un giudizio di merito, anche nell'ipotesi di mancata contestazione della pretesa fatta valere in giudizio.

Tale meccanismo implica un'attenuazione del legame di strumentalità tra il procedimento cautelare ed il giudizio di merito, ma solo da un punto di vista strutturale.

L'assetto della *res in iudicio deducta* può essere dato in via definitiva anche dal giudice del cautelare, ma ciò non determina il venir meno del legame funzionale tra tutela cautelare e tutela ordinaria. La funzione della tutela cautelare resta, infatti, tutta e sola quella di ovviare ai pregiudizi che un diritto potrebbe subire durante il tempo necessario all'instaurazione ed alla definizione del giudizio di merito. È proprio tale contenuto a rendere la tutela cautelare costituzionalmente necessaria ai sensi dell'art. 24 Cost.: il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, non potrebbe avere il rango di un diritto fondamentale della persona (come riconosciuto, da ultimo, anche dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), nelle ipotesi nelle quali il provvedimento, che riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, intervenisse quando la stessa è stata irrimediabilmente pregiudicata.

Tale *ratio* costituisce il fondamento, la funzione, ma al contempo anche il limite posto alla tutela cautelare. La stessa si pone, infatti, sempre in funzione strumentale della tutela di merito e tale carattere non viene meno per il fatto che il legislatore, con la riforma attuata con la legge n. 80/2005, abbia rimesso, di fatto, al destinatario passivo del provvedimento cautelare la scelta di instaurare il successivo giudizio di merito, in caso di contestazione dell'altrui pretesa.

Tale conclusione vale, a maggior ragione, per l'ipotesi della norma di chiusura di cui all'art. 700 c.p.c. Il carattere anticipatorio di tale provvedimento e la possibilità che lo stesso possa non essere seguito dall'instaurazione del giudizio di merito, per effetto dell'attuale formulazione dell'art. 669 *octies* c.p.c., non fanno di tale ampia norma di chiusura del sistema della tutela cautelare una sorta di contenitore in cui la parte possa inserire le istanze più disparate a prescindere dalla successiva instaurazione di un giudizio di merito.

Tale conclusione non solo contrasterebbe con la *ratio* della tutela cautelare, riconducibile all'art. 24 Cost. ma anche con quella di economia processuale della riforma della legge n. 80/2005.

La necessaria strumentalità, sia pure attenuata, della misura rispetto al giudizio di merito rileva, a ben vedere, anche sotto altro profilo, portando ad escludere che il provvedimento d'urgenza possa avere come unico oggetto il mero accertamento del diritto dell'istante, non accompagnato perlomeno da una condanna accessoria. Come già rilevato, infatti, la *ratio* della concessione della tutela cautelare consiste nel garantire la conservazione dell'utilità pratica che la decisione definitiva attribuirà alla parte. Ebbene, la funzione della pronuncia di mero accertamento – che in tanto si differenzia dalla decisione di condanna e da quella costitutiva – deve rinvenirsi nel fornire certezza giuridica sull'esistenza e l'atteggiarsi di un diritto controverso, con un provvedimento basato sulla piena cognizione del giudice, che possa costituire oggetto di giudicato. Diversamente, i provvedimenti resi ai sensi dell'art. 700 c.p.c., fondandosi sulla probabilità del diritto invocato, nonché sulla cognizione sommaria dei fatti allegati, sono, per loro natura, instabili e, quindi, necessariamente incapaci di divenire cosa giudicata. Peraltro, le medesime considerazioni attinenti alla certezza e alla definitività dell'accertamento portano a ritenere che neppure le sentenze di primo grado o di appello possono dirsi provvisoriamente esecutive fino a che avverso le stesse siano esperibili mezzi di impugnazione ordinari (cfr., *ex multis*, Cass. 20 gennaio 2017, n. 1423 in merito all'inapplicabilità dell'art. 282 c.p.c.). Volendo assegnare al provvedimento *ex art.* 700 c.p.c. il contenuto dichiarativo proprio della pronuncia di accertamento, pertanto, si perverrebbe, in definitiva, ad una soluzione non in linea con il sistema, vale a dire l'anticipazione in via cautelare di un effetto che discende solo dal giudicato, giudicato che – per definizione – non è compatibile con una misura connotata da intrinseca sommarietà e provvisorietà.

Ciò posto, nel caso di specie, la difesa del ricorrente, dopo aver argomentato in merito alla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento del ricorso cautelare, non ha prospettato, neanche in modo generico, la futura azione di merito. A fronte della richiesta di eliminazione del cattivo stato manutentivo in cui versa il rivo/fognatura di supposta proprietà Comunale e di

ogni tipo di pregiudizio subito e subendo, il Condominio “Piazza Borgo 10” non ha precisato quale sarebbe l'oggetto e il *petitum* della futura causa di merito, né ha indicato la natura dell'azione che verrebbe esercitata, omettendo di fornire al giudice i necessari elementi per valutare la sussistenza dell'indispensabile requisito di strumentalità.

Tanto premesso, non può ritenersi, pertanto, sussistente la strumentalità tra il ricorso cautelare proposto da Condominio “Piazza Borgo 10” e la successiva (ed eventuale) domanda di merito. Si impone, pertanto, una pronuncia di rigetto del ricorso.

Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale di Piacenza, letti gli artt. 669 *bis* s.s. e 700 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) **DICHIARA** inammissibile il ricorso proposto dal Condominio “Piazza Borgo 10”;
- 2) **CONDANNA** il Condominio “Piazza Borgo 10” al pagamento, in favore del Comune di Piacenza, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.250,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. alle rispettive aliquote di legge.

Manda alla Cancelleria di effettuare le comunicazioni.

Piacenza, 11 marzo 2021

Il Giudice

Dott.ssa Maddalena Ghisolfi